



Prot. 8053 del 23/01/2025

All. 1

OGGETTO: Circolare del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale n. 5529 del 21/01/2025 - Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 262 - modifica del limite ordinamentale e risoluzione rapporto di lavoro per raggiungimento requisiti per l'accesso alla pensione anticipata.

All' Unità Operativa di Staff 1 - Pianificazione e programmazione
 All'Unità operativa di Staff 2 - Monitoraggio e controllo
 All'Area 1 - Affari generali
 All'Area 2 - Coordinamento e gestione Corpo Forestale
 All'Area 3 - Gare e Contratti - sicurezza sul lavoro - informatica
 Al Servizio 2 - Gestione economica
 Al Servizio 3 - Gestione contenzioso
 Al Servizio 4 - Antincendio boschivo
 Al Servizio 5 - Tutela e biodiversità
 Al Servizio 6 - Coordinamento delle attività istituzionali, controllo di gestione e valutazione della dirigenza
 Al Servizio 7 - Pianificazione e gestione risorse Finanziarie - campagna antincendio
 Al Servizio 8 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento
 Al Servizio 9 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta
 Al Servizio 10 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania
 Al Servizio 11 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna
 Al Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina
 Al Servizio 13 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo
 Al Servizio 14 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa
 Al Servizio 15 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa
 Al Servizio 16 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani
 Al Nucleo di Vigilanza della Riserva N.O. dello Zingaro

LORO SEDI

Al fine della più ampia diffusione al personale dipendente delle articolazioni in indirizzo, di questo Comando Corpo Forestale, si trasmette, in allegato, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, in oggetto indicata, con la quale sono state fornite le indicazioni sulle modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha elevato il limite massimo di età (c.d. limite ordinamentale) per la permanenza in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, facendolo coincidere con il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, pari

attualmente a 67 anni, venendo meno contestualmente, dal 1 gennaio 20025, l'obbligo di collocamento a riposo al raggiungimento dei 65 anni, per quelli che possano fruire del trattamento pensionistico anticipato, essendo in possesso del relativo requisito contributivo

Pertanto, il dipendente che raggiunge o abbia anche superato il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, (*in atto anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10 per gli uomini e di anni 41 e 10 mesi per le donne + 3 mesi di finestra mobile*) ad un'età inferiore al limite ordinamentale dei 67 anni, potrà accedere alla pensione anticipata, chiedendo espressamente la cessazione del rapporto di lavoro, previo rispetto dei termini di preavviso, (mesi 2 per il comparto e mesi 3 per la Dirigenza), ovvero permanere in servizio fino al compimento del 67 anno di età.

Solo in quest'ultimo caso l'Amministrazione avrà l'obbligo di far cessare il rapporto di lavoro d'ufficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio 1
F.to Margherita Venezia